



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli*

WEBINAR – TRIBUTI LOCALI: LA LEGISLAZIONE DI EMERGENZA E I RIFLESSI SUI TERMINI DI DECADENZA

Intervento su "Le principali novità in tema di tributi locali alla luce degli ultimi decreti legge: la nuova tassazione ai fini Tari utenze non domestiche"

Napoli, lunedì 17 maggio 2021

Dr. Antonio Esposito, Ph.D.

Dottore commercialista, Revisore legale

Responsabile Settore Tributi – Demografici – CED c/o Comune di Sant'Anastasia

DISPOSIZIONI SALIENTI CONTENUTE NELLA L. 14/2013

Comma 641 (1' parte). Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti **urbani**.

Comma 642 (1' parte). La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti **urbani**.

Comma 645. Fino all'attuazione delle disposizioni... la superficie delle unità immobiliari a destinazione **ordinaria** iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti **urbani** e **assimilati**.

Comma 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via **continuativa** e **prevalente**, rifiuti **speciali**, al cui smaltimento **sono tenuti** a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali **assimilati** agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, **può** prevedere **riduzioni della parte variabile** proporzionali alle quantità che i produttori stessi **dimostrino di avere avviato al recupero**.

Comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio....ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti **speciali** al cui smaltimento provvedono a **proprie spese** i relativi **produttori** comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comma 661. Il tributo **non e' dovuto** in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al **recupero**.

DECRETO ATTUATIVO ASSIMILAZIONE RIFIUTI URBANI A QUELLI SPECIALI

Art. 195, comma 2, lettera e), Dlgs 152/2006 – **Adozione obbligatoria dei nuovi criteri statali di assimilazione entro il maggio 2008**

Tar del Lazio, in seguito alle sollecitazioni di alcuni operatori del settore rifiuti penalizzati dal persistere dei vecchi criteri contenuti nella deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, con la pronuncia n. 4611 del **13 aprile 2017** **aveva assegnato al Ministero competente un termine di 120 giorni per provvedere all'emanazione del decreto**, in base a quanto previsto dall'articolo del medesimo decreto.

Fino al mese di agosto 2020 ciò non era avvenuto (ove persisteva inerzia da parte del Ministero dell'Ambiente, ragionando in astratto, si poteva arrivare, attraverso ulteriori vicende processuali, fino alla nomina di un commissario “ad acta”).

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Art. 183 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 (T.U. ambientale)

“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si **disfi** o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di **disfarsi**” dove per detentore si intende il soggetto che ce l'ha in carico e decida di disfarsene, quindi lo avvii ad operazioni di **smaltimento** o **recupero**.

Suddivisione dei rifiuti (art. 184 del D.Lgs. 152/2006)

A) Rifiuti urbani (prodotti da utenze “domestiche”)

B) Rifiuti speciali (prodotti da utenze “non domestiche”)

B1) rifiuti pericolosi (non assimilabili)

B2) rifiuti non pericolosi (assimilabili)

b2a) rifiuti assimilabili per quantità

b2b) rifiuti assimilabili per qualità

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DAL 2021

1) D.Lgs. 152/2006 – “Decreto ambientale” (Introduzione della “TIA 2”, poi soppiantata dalla TARI)

2) D.Lgs. 116/2020 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 (che modifica la direttiva 2008/98/CE) relativa ai rifiuti (entrato in vigore il 26/09/2020)

VERA NOVITA’: Definizione nuova di “rifiuto”

PRIMA: I comuni avevano la possibilità di classificare i “rifiuti assimilati agli urbani” con apposita delibera consiliare

DOPO: Viene meno il concetto di “assimilazione”; a decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno qualificati “rifiuti urbani”:

solo i rifiuti indicati nell’allegato “L-quater” della parte IV del Codice Ambientale

prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato “L-quinquies”

ASSIMILAZIONE (DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI)

Era un provvedimento adottato dai comuni, mediante una delibera di C.C. (art. 198 del D.Lgs. 152 del 2006), con il quale si disponeva che l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali **non pericolosi** ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e).

La mancanza del Decreto del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto individuare i criteri qualitativi e quali-quantitativi, previsto dall'articolo 195, comma 2 del Dlgs n. 152 del 2006, faceva sì che l'unica disciplina a cui era possibile far riferimento era quella della **deliberazione interministeriale (CIPE)** del 27 luglio 1984, emessa in attuazione dell'art. 5 del Dpr 915/1982.

Qualora la delibera del Consiglio Comunale, nel disporre l'assimilazione ai rifiuti **urbani** dei rifiuti **speciali non pericolosi**, individui una mera elencazione delle sostanze assimilabili ai rifiuti urbani, indicandole nominativamente e senza alcuna specificazione dei relativi limiti **quantitativi** viola le disposizioni succitate ed è da ritenersi **del tutto illegittima**

In caso di ricorso deve essere disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del Dlgs n. 546 del 1992, articolo 7, comma 5

Allegato L-quater (Elenco dei rifiuti ex art. 183, c. 1, lett. b-ter), punto 2)

Frazione	Descrizione		
		IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi
	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili	VETRO	Imballaggi in vetro
	Rifiuti dei mercati		Vetro
			Imballaggi in materia tessile
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	TESSILE	Abbigliamento
	Carta e cartone		Prodotti tessili
		TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
PLASTICA	Imballaggi in plastica	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti
	Plastica	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
LEGNO	Imballaggi in legno		
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
METALLO	Imballaggi metallici	ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili
	Metallo	RIFIUTI URBANI	Rifiuti urbani
		INDIFFERENZIATI	indifferenziati

Allegato L-quinquies – Attività produttrici di rifiuti ex art. 183, c. 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche

VERA NOVITA': Manca la vecchia Cat. 20 ("Attività industriali con capannoni di produzione")

L'art. 183 riporta le diverse definizioni di rifiuto: dalla generica definizione di rifiuto a quella di rifiuto pericoloso, fino all'individuazione del **rifiuto urbano**.

Ai sensi del comma 1, lett. b-sexies), viene precisato che “***non possono essere qualificati come rifiuti urbani:***

*quelli derivanti da produzione **agricola, silvicoltura** (fuoriescono, di fatto, aziende di dimensioni notevoli come quelle che producono surgelati, legumi in scatola, confetture, succhi di frutta, ecc.)*

*quelli derivanti da fosse settiche, reti fognarie e da impianti **trattamento acque reflue** (compresi fanghi di depurazione)*

veicoli fuori uso

*rifiuti da costruzione e demolizione (essendo “**speciali**”, **non potranno più essere assimilati agli urbani** quando sono prodotti da utenze domestiche, come invece era previsto in molti regolamenti comunali, per cui tali utenze non potranno conferire macerie da lavori eseguiti in economia e dovranno rivolgersi a soggetti autorizzati alla relativa raccolta; il vero rischio è che finiscano in discariche abusive)”*.

Solo le attività dell'Allegato “L-quinquies” possono essere considerate “utenze non domestiche” (quelle escluse non potranno più servirsi del servizio svolto dal Comune, a cominciare dalla già menzionata cat. 20)

La determinazione delle tariffe avviene però sempre secondo le categorie del D.P.R. 158/999, ovvero restano le 30 categorie, ma sono espressamente escluse:

le attività industriali

le attività agricole (ex art. 2135 c.c.) “principali” e “per concessione”

Novità ad alt(issim)o impatto: nuova formulazione dell'art. 238, comma 10

PRIMA PARTE – **Riduzione sulla quota variabile** (Kd) del prelievo sui rifiuti (così come disposto dall'art. 1, comma 649, L. 147/2013): tale riduzione è però riferita alle utenze che conferiscono i rifiuti al di fuori del servizio pubblico per il recupero e non più per il riciclo.

Ovviamente, l'agevolazione è concessa previa dimostrazione dell'aver avviati i rifiuti al recupero, con attestazione rilasciata dall'operatore che svolge la specifica attività.

SECONDA PARTE (modifica maggiormente preoccupante) – Le utenze di cui sopra possono scegliere se continuare a servirsi del gestore del servizio pubblico o se ricorrere al mercato, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Resta comunque salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

VIENE DEFINITIVAMENTE MENO UN DUPLICE POTERE IN MANO AI COMUNI:

Soppressione del potere di assimilazione dei rifiuti speciali (sia per qualità che per quantità) in quanto cambia la nozione di rifiuto urbano

Soppressione del regime di privativa pubblico per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ove l'utenza non domestica che effettua l'avvio al recupero dei rifiuti urbani scelga di non avvalersi del servizio pubblico.

Nuovo triplice problema

Riduzione delle superfici tassabili – Fino ad oggi venivano assoggettati i locali dove venivano prodotti rifiuti speciali (assimilati agli urbani con regolamento); tale provvedimento causava, però, **forte eterogeneità** del servizio su base nazionale.

Aumento dei rifiuti speciali e conseguente impossibilità del sistema di riassorbire tali quantitativi (in quanto viene meno il criterio di assimilazione per **quantità**).

Smaltimento di rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, che potrebbe tradursi in un mancato guadagno piuttosto che in una minor spesa; le utenze non domestiche producono in minima parte rifiuto secco indifferenziato e in via prevalente rifiuti differenziati come carta, vetro, materiale ferroso, ecc.,. Tali rifiuti venduti sul mercato rappresentano fonte di guadagno per i Comuni, contribuendo ad abbassare i **costi di gestione del servizio a favore di tutte le utenze**.

Le minori entrate per il calo dei rifiuti conferiti, a fronte di minimi risparmi sui costi, produrranno dei disequilibri che potranno essere coperti con l'aumento delle tariffe.

Adeguamento dei Regolamenti comunali

Il nuovo regime parte da una forte incongruenza di fondo: viene modificata una normativa che fa espresso riferimento ad un prelievo soppresso (TIA 2) dall'art. 14 del D.L. 201/2011 (istitutivo della TARES)

In ogni caso il Ministero, in occasione di Telefisco 2021, ha ribadito che, **fatta salva la quota fissa (Kc)** comunque dovuta, i regolamenti dei Comuni dovranno contemplare due diverse agevolazioni:

la **riduzione della quota variabile**, proporzionale ai quantitativi di rifiuto urbano che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al **riciclo** (nel caso tali utenze decidano di continuare ad avvalersi del servizio pubblico);

l'**esclusione dalla corresponsione della quota variabile (Kd)** per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti urbani, con il conseguente conferimento degli stessi al di fuori del sistema pubblico.

Altre risposte di Telefisco 2021

1' quesito inerente le attività industriali

sono comunque tenute al pagamento della Kc ?

sono comunque tenute a pagare sia Kc che Kd con riferimento locali ed aree diverse da quelle destinate a lavorazioni industriali (uffici, mense, Wc., ecc.) ?

- 1) le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti **urbani** che **speciali**
- 2) è necessario **individuare le superfici** che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani

3) sono da considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, sono escluse dall'applicazione della Tari (sia Kc che Kd)

- 4) devono escludersi le superfici ove, a norma del c. 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si formano, in **via continuativa e prevalente**, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci **funzionalmente ed esclusivamente collegati** all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali (norma già presente)
- 5) resta ferma l'applicazione della Tari (sia Kc che Kd) per le superfici **produttive di rifiuti urbani** (ad es. mense, uffici, servizi, depositi o magazzini), **non essendo funzionalmente collegati** alle attività produttive di rifiuti speciali

2' quesito inerente l'uscita dal servizio pubblico

l'uscita dal pubblico servizio può operare con riferimento a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte dall'UND (carta, plastica, eccetera), oppure l'azienda può uscire dal servizio pubblico anche un contratto relativo ad una sola frazione di rifiuto ?

*se l'UND può uscire dal servizio pubblico solo contrattualizzando **tutte** le frazioni di rifiuto urbano, il Comune deve modificare il regolamento TARI per trasformare la riduzione della parte variabile della tariffa ancorata ai "rifiuti speciali assimilati" (ex art. 1, c. 649, L. 147/2013) (**non più esistenti dal 2021**) in riduzione per rifiuti urbani "simili" avviati al recupero, in modo tale da riconoscere comunque una **riduzione proporzionale** della parte variabile, ma anche di continuare a permettere **l'azzeramento** della parte variabile senza che sia necessario uscire dal pubblico servizio ?*

(in altre parole: la riduzione di Kd può ridursi fino a spingersi all'azzeramento totale senza uscire dal servizio pubblico ??)

- 1) Il nuovo c. 10 dell'art. 238 Dlgs 152/2006 dispone che le UnD che producono rifiuti **urbani**, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al **recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Kd)
 - 2) la norma subordina l'esclusione da Kd al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero **per un periodo minimo di 5 anni**.
 - 3) l'art. 1, c. 649, L. 147/2013 (non sfiorato dal nuovo c. 10), prevede che «*per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio regolamento **riduzioni della quota variabile** del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati*»; tale norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati (non più esistenti), per cui lo stesso **va attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani**, secondo le nuove disposizioni recate dal Dlgs 116 del 2020
 - 4) (**conclusione 1**) se un'UND vuole sottrarsi al pagamento dell'**intera Kd** deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal c. 10 dell'art. 238 del 152/2016
 - 5) (**conclusione 2**) se, invece, l'UnD vuole limitarsi a beneficiare del c. 649 dell'art. 1 L. 147/2013 (da “conciliare” con quanto previsto dal regolamento comunale), la stessa può usufruire di una **riduzione di Kd proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati, **senza sottostare al vincolo di cinque anni** fissato dal predetto comma 10.
-
-

D. L. 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni 2021) – Art. 30 (c.5)

- a) limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art.1, c.169, L. 296/2006, i comuni approvano **tariffe** e **regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del **piano economico finanziario** del servizio RSU, **entro il 30 giugno 2021**.
- b) le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di **modifica a provvedimenti già deliberati**; in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune effettua le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- c) la scelta delle UND di cui all'articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 116/2020 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il **31 maggio** di ciascun anno.
-
-

Nota Ministero Transizione ecologica 12/04/2021 (n. 37259)

1' dubbio – Coordinamento con l'art. 238 del TUA (recupero) e il comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (riciclo) in merito alla TARI

La riduzione di Kd ex comma 649 va riferita **a qualunque processo di recupero**, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all'allegato C della Parte quarta del TUA - al quale i rifiuti sono avviati. **L'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti è sufficiente ad ottenere la riduzione di Kd.**

È opportuno rilevare che per le UND resta impregiudicato il versamento di Kc, calcolato sui servizi forniti indivisibili.

2' dubbio – Determinazione della tariffa e denunce di “fuoriuscita”

Il periodo temporale di 5 anni rappresenta un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni, fermo restando che l'UND potrà, nel corso dei 5 anni, cambiare operatore privato.

Se invece l'UND intende passare dall'operatore privato a quello pubblico prima dei 5 anni, tale scelta è subordinata, alla **“possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio”**, poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

La comunicazione relativa alla scelta di affidarsi a un gestore privato deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire **dall'anno successivo a quello della comunicazione.**

In ultimo è opportuno ricordare che, se le novità recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 hanno determinato un diverso ammontare del tributo definito sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, quest'ultima deve essere ripresentata, a norma del comma 685 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

3' dubbio – Attività industriali – rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

L'art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, **se diversi dai rifiuti urbani**, per cui le attività industriali sono produttive sia di rifiuti **urbani** che di quelli **speciali**.

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, **sia per la quota fissa che variabile**, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani (ad es. mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del **D. P. R. n. 158/1999**, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica **scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico**, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell'art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

4' dubbio – Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del TUA

L'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del TUA dispone che: “*i rifiuti urbani **non includono**, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca*”; l'articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali: “*a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca*”.

L'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 – del TUA secondo il quale “*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile*” e nel successivo Allegato L-quinquies in base al quale “*Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile*”.

CONCLUSIONE: per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, produttive di rifiuti speciali, un'esclusione dall'applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani; tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che “*i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca*”.

Riepilogo modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020

Art. 183 del TUA, che introduce al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “**rifiuti urbani**”, uniformandola a quella comunitaria, il che comporta il venir meno dei c.d. “**rifiuti assimilati**”

Art. 184 del TUA che disciplina la **classificazione dei rifiuti** e che ha modificato, al comma 3, l’**elenco dei rifiuti speciali**

Art. 198 del TUA che, con l’abrogazione della lett. g), del c. 2, fa venire meno il **potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione** (per qualità e quantità), dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti **uniforme su tutto il territorio nazionale**; al comma 2-bis dispone inoltre che le UnD possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi

Art. 238, c. 10 del TUA, che prevede l’**esclusione della corresponsione della componente tariffaria**, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le UnD che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi; la scelta di servirsi o meno del gestore pubblico va effettuata per un periodo **non inferiore a 5 anni**.

Agevolazioni IMU 2021 nel Decreto “Sostegni bis”

Non è ancora stato approvato il **Decreto Sostegni Bis** che conterrà diverse agevolazioni a sostegno dell'economia, ma relativamente all'IMU il Governo sta pensando a cancellare ancora una volta la tassa per quelle imprese che hanno subito degli importati cali di fatturato nel 2020 rispetto al 2019.

Il **16 giugno è il termine per il pagamento dell'acconto IMU**, occorre però attendere che il decreto sostegni bis arrivi sul tavolo del consiglio dei ministri per essere approvato.

Quasi sicuramente ad essere esentati dal pagamento dell'**Imu** sono i contribuenti:

che conducono particolari attività di impresa: agricola, artistica o professionale;

che nel 2019 non abbiano ottenuto ricavi o compensi superiori ai **10 milioni di euro**;

che nel 2020 hanno subito un **calo di fatturato di oltre il 30%** su base mensile;

chi esercita l'attività imprenditoriale sia anche proprietario dell'immobile.

Agevolazioni CUP (e non Tosap o Cosap !!) 2021

Esonero Tosap e Cosap fino al 30 giugno 2021 per tavoli all'aperto e ambulanti.

Il **Decreto Sostegni**, approvato il **19 marzo 2021** ha reiterato una norma di esonero a favore di due categorie particolarmente colpite dalla pandemia e dalle limitazioni conseguenti ancora in atto.

I destinatari dell'intervento agevolativo sono diverse tipologie di esercizi:

esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume latte, ovvero **ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili;**

esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia, ossia **bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili;**

esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata insieme ad attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed altri esercizi simili;

esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Curioso sottolineare che il Decreto Sostegni introduce tali misure attraverso una proroga di quelle precedenti, dimenticando però il "piccolo" particolare che quelle tipologie di entrate cui il precedente decreto si riferiva (COSAP e TOSAP) non esistono più dal 01/01/2021 (in quanto è stato introdotto il CUP)

CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO SEMPLIFICATA FINO AL 31 DICEMBRE

Il Decreto Sostegni dispone inoltre la proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

● Grazie a tutti per
l'attenzione

● *Antonio Esposito*

● **Tel. 081/8930309**

● antonioesposito@comune.santanastasia.na.it

● **Contatto Skype: *Dr. Antonio Esposito – Sant'Anastasia***
